

SENATO

10° Commissione (Industria)

23 febbraio 2011

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità" (n. 321)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. **Osservazioni favorevoli con rilievi**)

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, premesso che:

- negli ultimi anni è aumentato in maniera rilevante il numero delle frodi nel settore dei finanziamenti, con particolare riguardo al cosiddetto "furto d'identità" che viene attuato attraverso l'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri uniti a informazioni e caratteri falsi (attività lavorativa, stipendi, bilanci di società);
- il provvedimento in titolo mira a prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e della effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente il credito, in modo da dissuadere i potenziali frodatori;
- il comma 4 dell'articolo 30-ter, che ha la finalità di attuare una delega ricevuta dal Parlamento in occasione dell'esame della [legge n. 96 del 2010](#) (Legge comunitaria 2009), attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una funzione di competenza statale in materia di "monitoraggio sui sistemi di informazione creditizia", aggiungendo di fatto una competenza eccedente la specifica delega ricevuta dal Parlamento, limitata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità;

esprime, per le parti di propria competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- valuti la Commissione l'opportunità di integrare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30-ter, in modo da focalizzare maggiormente le competenze sull'oggetto dello schema di decreto legislativo;

- in relazione al gruppo di lavoro, di cui al comma 9 dell'articolo 30-ter, si evidenzia la necessità di integrare la composizione di tale gruppo con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli operatori commerciali, delle associazioni dei consumatori, nonché dai rappresentanti degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico-finanziarie;

- si richiama infine l'attenzione sulla necessità di individuare con maggiore precisione i comportamenti che dovranno essere tenuti dal personale degli istituti bancari e dagli intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di verificare attentamente l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche in occasione della richiesta di credito al consumo, nonché l'obbligo di informare le competenti autorità qualora si configuri un tentativo di "furto di identità" avvisando immediatamente la vittima dell'azione fraudolenta.